Comune di BELLOSGUARDO



(Provincia di SALERNO) Invio ai capigruppo-Pubblicazione Albo on-line -

Spedizione: Prot. 1758 del 09-06-2021

CODICE ISTAT 0

065015

DELIBERAZIONE N. 11

DATA 31-05-2021

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: NUOVA IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021. CONFERMA.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **17:40**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica.

All'appello risultano:

| PARENTE Giuseppe | P | PASSARELLA MATTIA | A |
|----------------------|---|-------------------|---|
| PEDUTO FRANCESCO | P | MASI PIETRO | P |
| TUCCI ALESSANDRO | P | BUDETTA NICOLELLA | P |
| | | SERAFINO | |
| CAMPITELLI CRISTIANO | P | CROCE FIORELLA | P |
| SCORZA FRANCESCO | P | MESSINA FABIO | P |
| BRANCATO ROMANO | P | | |

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Dott. PARENTE Giuseppe in qualità di SINDACO - PRESIDENTE del Comune di Bellosguardo che accertata l'esistenza del numero legale, sottopone all'esame ed alla discussione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in argomento.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO CAPO Dott. Amendola Giovanni.

La Cons. CROCE auspicherebbe aliquote più basse.

Il SINDACO dice che se si abbassano le aliquote occorre ricercare risorse da qualche altra parte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1.06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTA la delibera consiliare n. 28/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. n. 23 del 28/09/2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

- "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.
- 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

VISTO l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 29/04/2021, ha approvato la proroga al 31 Maggio 2021 del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2020 e del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RITENUTO di provvedere alla riconferma delle aliquote IMU gia in vigore per l'E.F. 2020 anche per l'E.F. 2021;

```
VISTO il D. Lgs. 267/2011;
VISTO il D.L. n. 78/2010;
VISTO il D.L. n. 118/2011;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021-2023);
VISTO l'esito della votazione resa per alzata di mano dai convenuti: presenti e votanti n. 10; voti favorevoli n. 07 (i restanti);
contrari n. 03 (NICOLELLA-BUDETTA – CROCE-MESSINA);
astenuti n. ==;
DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 31-05-2021 COMUNE DI BELLOSGUARDO
```

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 già vigenti per l'E.F.2020 (deliberazione Consiliare n. 23 del 28/09/2020):

| N.D. | TIPOLOGIADEGLI IMMOBILI | Aliquota IMU (per mille) |
|------|---|--------------------------------|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le Categorie di immobili oggetto di non imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 10.60 |
| 2 | Unità immobiliare adibita adabitazione principale e relative pertinenze A1-A8-A9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. | 4.00 |
| 3 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | 1.00 |
| 4 | Aree fabbricabili | 6.60 |
| 5 | Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (cittadini AIRE – TUTTI) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia | 8.60 |
| 6 | Beni Merce | == |

- 2) **DI DARE ATTO** copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine stabilito;
- 3) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione che ha dato il seguente esito: presenti e votanti n. 10 Voti favorevoli n. 07 (li restanti); contrari n. 03 (NICOLELLA-BUDETTA CROCE-MESSINA); astenuti n. ==.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** sulla proposta di deliberazione oggetto del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Data: 31-05-2021 Il Responsabile del servizio

(*) PARENTE Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** sulla proposta di deliberazione oggetto del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Data: 31-05-2021 Il Responsabile del servizio

(*) PARENTE Giuseppe

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE (*) Dott. PARENTE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE (*) Dott. Amendola Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) al n. 240 per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 09-06-2021 e che gli estremi della medesima sono contenuti in elenco, di pari data, trasmesso contestualmente ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U.E.L.- D.L.gsv. 18 agosto 2000, n. 267, ss.mm.ii.).

Dalla Residenza Comunale, 09-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) Dott. Amendola Giovanni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ed ii.

Dalla Residenza Comunale, 01-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*) Dott. Amendola Giovanni

| (*) Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|
| Per copia conforme all'originale . | | | | |
| Bellosguardo lì | | | | |
| · · | IL SEGRETARIO COMUNALE | | | |
| | (*) Dott. Amendola Giovanni | | | |